

ADEMPIMENTI

Ritenute a tutto campo con il nuovo provvedimento attuativo di RW

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Il [provvedimento del 18 dicembre 2013](#) (Protocollo 2013/151663), recante disposizioni attuative in tema di monitoraggio fiscale, interviene sulla delicata questione delle **ritenute a titolo di acconto** che gli **intermediari finanziari** devono operare su determinate tipologie di redditi esteri indicate nel comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990.

Tali tipologie di reddito sono riprese dal provvedimento con un'elencazione puntuale.

In particolare, i redditi in oggetto sono:

- **interessi** e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e **conto corrente**, diversi da quelli bancari, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir;
- importi delle **rendite perpetue** e delle **prestazioni annue perpetue** di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del Tuir;
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di **fideiussione** o di altra garanzia, di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), del Tuir;
- gli **interessi** e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir;
- **plusvalenze** derivanti dalla cessione di **immobili** situati **all'estero**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir;
- **plusvalenze** realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di **terreni** detenuti all'estero **suscettibili** di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir;
- **redditi** derivanti dalla **locazione** di **immobili** situati all'estero, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera f), del Tuir;
- redditi esteri di natura **fondiaria**, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del Tuir;
- redditi derivanti dalla **concessione** in **usufrutto** e dalla sublocazione di beni immobili situati all'estero, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all'estero, dall'affitto e dalla concessione in

usufrutto di aziende aventi sede all'estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del Tuir;

- **plusvalenze** realizzate mediante la **cessione di partecipazioni qualificate** in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir.

L'intermediario è tenuto a versare la ritenuta operata entro il **16 del mese successivo** all'effettuazione del prelievo.

La questione in oggetto è di estrema delicatezza atteso che l'intermediario **non** risulta generalmente **informato** sulla **natura del flusso**.

Al riguardo, dobbiamo constatare come il **provvedimento** non abbia accolto la soluzione da noi proposta nel contributo pubblicato su Euroconference NEWS dello scorso 17 ottobre 2013, nel quale, interpretando la norma e i chiarimenti contenuti nella **C.M. n.54/E/2002**, avevamo proposto **l'applicazione della ritenuta solo nel caso in cui il contribuente avesse dato un incarico preciso all'intermediario**.

Si discuteva, in particolare, sul significato dell'espressione "**intervento nella riscossione**" previsto dalla norma: secondo l'interpretazione data il mero transito per il canale bancario non doveva attivare l'applicazione della ritenuta.

Diversamente, il recente provvedimento afferma che **la ritenuta dovrà essere operata a prescindere dal conferimento di un incarico alla riscossione**, realizzando così una sorta di "*ritenuta facile*" in tutte le ipotesi in cui si configurano i redditi esteri sopra evidenziati.

L'indicazione fornita si presta a possibili **errori** da parte dell'intermediario o del contribuente: sono quindi previsti alcuni "correttivi".

In particolare, si stabilisce che:

- il contribuente può dare **indicazione preventiva** alla banca affinché esenti da ritenuta un determinato importo oppure affinché esoneri da ritenuta tutti i flussi che giungono in uno specifico conto;
- la banca può restituire le ritenute operate (è l'ipotesi dell'imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore) entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del prelievo **scomputando** l'importo dai **versamenti successivi** ai sensi del D.P.R. n. 445/1997;
- il contribuente può presentare all'Amministrazione finanziaria **istanza di rimborso** con le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

In sostanza, per evitare la ritenuta basta dare una comunicazione all'intermediario (un'autocertificazione in forma libera) ed il gioco è fatto: la ritenuta non c'è più! Si presti tuttavia attenzione al fatto che l'intermediario è tenuto a **segnalare** questi soggetti **all'Agenzia delle Entrate**.

Il provvedimento stabilisce che le nuove regole entrano in vigore dal **2014**.

Si evidenzia, infine, come per le persone fisiche **titolari di reddito d'impresa** o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano **derivanti dall'esercizio di tali attività**, salvo indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.